

Comune di Magomadas – (OR)

ALBO
N. 203
05.6.2014



IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA VERSAMENTO 1ª RATA 2014

Visto l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC);

Visto il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;

SI INFORMA CHE

ENTRO IL 16 GIUGNO 2014

deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO dell'imposta unica comunale (IUC) – componente IMU- dovuta per l'anno d'imposta 2014.

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

L'**imposta è dovuta** per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per l'art.13, comma 2 D.L. 201/2011 per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.

Ai sensi dell'art. 13 del d.l. 201/2011, come novellato dalla legge di stabilità 2014, l'IMU non si applica al possesso dei seguenti immobili:

- abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione di imposta;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI - TERRENI AGRICOLI

Ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge 147/2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale non è dovuta a decorrere dall'anno 2014 l'imposta municipale propria.

I terreni agricoli sono esenti qualora inseriti nell'elenco comuni di cui al decreto ministeriale ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legge 16/2012.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Il pagamento "IMU" dovrà essere effettuato in **2 rate (prima rata, 50 %, entro 16 Giugno – seconda rata, a conguaglio, entro 16 Dicembre)**.

Il calcolo dell'imposta "IMU" per la RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote stabilita dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29/05/2014:

| | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | Aliquote % Attualmente rideterminate |
|---|--|---|
| 1 | REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni (Altri fabbricati – Aree edificabili e terreni)..... | 0,76 |
| 2 | Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze | Esclusa ex lege |
| 3 | Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,20 |
| 4 | Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986..... | 0,76 |
| 5 | Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società | 0,76 |
| 6 | Immobili locati con regolare contratto registrato | 0,76 |
| 7 | Unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado in line retta (solo genitore e figlio) che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare (quindi nel caso di più immobili facenti capo ad un unico soggetto passivo l'agevolazione riguarderà un solo fabbricato) ed a condizione che il comodatario ed il suo nucleo familiare risiedano e dimorino stabilmente nel predetto immobile al 31 Dicembre dell'anno precedente all'anno di applicazione del tributo (Esempio: nel caso del 2014 la residenza e dimora abituale del comodatario e del suo nucleo familiare dovrà risultare dalla anagrafe comunale dei residenti alla data del 31/12/2013)..... | 0,60 |
| 8 | Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti all'A.I.R.E.) a titolo di proprietà..... | 0,76 |

Entro il 16 Dicembre 2014 dovrà poi essere effettuato il conguaglio sulla base dell'aliquota definitivamente stabilita dal Comune.

CALCOLO

| <p>La base imponibile IMU è calcolata nel seguente modo: (Rendita catastale + 5% rivalutazione) x moltiplicatore categoria catastale = IMPONIBILE</p> <p>Es. seconda casa categoria A/2, classe 2, rendita catastale 454,48 € 454,84 x 1,05 = 477,21 € rendita rivalutata 477,21 € x 160 = 76.353,60 € Imponibile IMU 76.353,60 € x 7,6‰ (o altra aliquota) = 580,29 € IMU ANNUA</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>CATEGORIA</th> <th>MOLTIPLICATORE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A (esclusi gli A/10); C/2; C/6; C/7</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>A/10 e D/5</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>140</td> </tr> <tr> <td>C/1</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>C/3; C/4, C/5</td> <td>140</td> </tr> <tr> <td>D (escluso D/5)</td> <td>65</td> </tr> </tbody> </table> | CATEGORIA | MOLTIPLICATORE | A (esclusi gli A/10); C/2; C/6; C/7 | 160 | A/10 e D/5 | 80 | B | 140 | C/1 | 55 | C/3; C/4, C/5 | 140 | D (escluso D/5) | 65 |
|---|---|-----------|----------------|-------------------------------------|-----|------------|----|---|-----|-----|----|---------------|-----|-----------------|----|
| CATEGORIA | MOLTIPLICATORE | | | | | | | | | | | | | | |
| A (esclusi gli A/10); C/2; C/6; C/7 | 160 | | | | | | | | | | | | | | |
| A/10 e D/5 | 80 | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 140 | | | | | | | | | | | | | | |
| C/1 | 55 | | | | | | | | | | | | | | |
| C/3; C/4, C/5 | 140 | | | | | | | | | | | | | | |
| D (escluso D/5) | 65 | | | | | | | | | | | | | | |

Per le AREE FABBRICABILI la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

CODICI PER IL VERSAMENTO

- CODICE CATASTALE DEL COMUNE -----> E825
- CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24

| DESCRIZIONE | CODICE TRIBUTO | |
|---|----------------|-------|
| | COMUNE | STATO |
| IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze | 3912 | - |
| IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO | | 3925 |
| IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE | 3930 | |
| IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili | 3916 | |
| IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati | 3918 | |

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

È disponibile sul sito internet comunale (all'indirizzo <http://www.comune.magomadas.or.it>) un applicativo che riporta ogni utile informazione ed agevola il contribuente nel calcolo dell'imposta dovuta. Viene altresì messo a disposizione il modello F24, compilabile e stampabile on-line.

SPORTELLO INFORMAZIONI

Per una corretta applicazione dell'imposta, si informa che gli sportelli del Servizio tributi osservano il seguente orario: Lunedì -Martedì -Giovedì-Venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:30.

Dalla residenza comunale, li 29/05/2014



Il Responsabile del Servizio

D.ssa Michela Maddalena Piras